

MOD. 40/255

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



17

boss

fine inviata alle boss?

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - GESTIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
Sez. 3 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0290874-2004

PU-GDAP-2000-05/08/2004-0290874-2004

Ai Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per adulti

Ai Centri di Servizio Sociale Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

e.p.c.:

Ai Servizio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico

Ai Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Norme per l'ammissione alle cure fango-balneo-termali per l'anno 2005.-

Si trasmette, per la massima divulgazione, copia della nota n. 3/2/3740/BT del 30/06/2004, del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare -, riguardante le norme per l'ammissione alle cure fango-balneo-termali per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in attività di servizio ed in quiescenza da praticarsi nell'anno 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaspare SPARACIA

UILPA Penitenziari □
www.polpenuil.it

INTRODUZIONE

La Direzione Generale della Sanità Militare ha il compito di:

- disciplinare ed ammettere alle cure fangoterapiche;
- emettere disposizioni e autorizzazioni per le cure inalatorie, idropiniche, ed altre complementari;
- controllare le modalità di effettuazione delle cure termali presso lo Stabilimento termale della Difesa e presso le Aziende Termali pubbliche, o private convenzionate con la Difesa.

Tale compito deriva dall' applicazione del D.M. 26 giugno 1980 e dal disposto del DPCM n. 527 del 3/7/65 e del DPCM n. 528 del 5/7/1965.

La pratica delle cure termali ha un carattere di tipo risarcitivo; principio che è stato affermato dal Consiglio di Stato con parere n. 169/82 del 7/6/82 ed è stato più recentemente ribadito dallo stesso Organo con parere n. 1800/01 del 13/11/01, e si applica sia al personale in servizio che a quello in quiescenza.

Le cure vengono effettuate presso lo Stabilimento balneo-termale militare o presso le strutture pubbliche o private convenzionate con l' Amministrazione della Difesa e con il soggiorno in struttura alberghiera a carico della stessa Amministrazione, soggiorno che viene assimilato ad un ricovero di tipo ospedaliero.

Le recenti innovazioni in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, stabilite con il DPR n. 461/2001, all'art. 8 prevedono la possibilità all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio di poter allegare una certificazione medica, concernente l'accertamento della infermità, rilasciata da commissione medica operante presso le Aziende Sanitarie Locali, previa richiesta del medico di base, accertamento che sostituisce la visita da effettuare presso la CMO degli Enti Sanitari militari. In tale ottica si è stabilito di procedere ad un riordino della norma per l'ammissione alle cure termali, apportando una semplificazione ed uno snellimento dell'iter burocratico con l'intento di evitare disagi all'utenza, specie quella in quiescenza, e di ridurre i carichi di lavoro allo scarso personale medico a disposizione degli Enti Sanitari militari.

A decorrere dall'anno 2003 e per un periodo sperimentale di anni tre, si è stabilito di variare le modalità di ammissione alle cure termali e di procedere in base alle seguenti modalità

Il giudizio della necessità delle cure sarà demandato ad un singolo Ufficiale medico in sostituzione delle Commissioni mediche visitatrici che hanno operato fino all'anno 2001

L'Ufficiale medico, le cui caratteristiche saranno definite meglio di seguito, dovrà giudicare la pratica operando sugli atti o procedendo a visita secondo le opzioni di scelta lasciate all'utente

Il personale avente titolo e bisognoso di cure, infatti, all'atto della redazione della domanda di ammissione potrà scegliere di:

- non effettuare la visita presso l'Ufficiale medico ed in tal caso dovrà allegare alla domanda una prescrizione rilasciata da un medico di fiducia, anche su carta intestata, che individui la patologia da trattare e la tipologia delle cure. L'Ufficiale medico designato dall'Amministrazione verificherà, in base alla documentazione, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e procederà alla autorizzazione di un ciclo di cure termali;
- in alternativa, potrà astenersi dalla presentazione di una prescrizione medica, nel qual caso sarà sottoposto a visita da un singolo Ufficiale medico in armonia al principio di "par condicio" con l'unicità di parere espresso dal medico di fiducia.

E' opportuno, infine, rendere formalmente edotta l'utenza che solo la visita medica eventualmente effettuata dall'Ufficiale medico è da intendersi a carico dell'Amministrazione.

UILPA Penitenziari □
www.polpenuil.it

Questa Direzione Generale avrà cura di comunicare agli Enti in indirizzo eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'organizzazione di F.A. e che potrebbero avere come conseguenza una ricaduta sulle problematiche inerenti le cure termali.

E' allo studio di questa Direzione Generale un nuovo sistema informatico per la gestione delle cure termali che coinvolgerà anche gli Enti periferici e permetterà, quando sarà avviato a regime, un notevolissimo snellimento dell'attuale iter burocratico, eliminando in gran parte l'attuale preponderante materiale cartaceo e uno snellimento dei flussi informativi. Gli Enti periferici sono stati già interessati a questo progetto con l'invio di un questionario pertinente che ha lo scopo di verificare e monitorare l'attività inerente le cure termali e la propria dotazione informatica in tema di hardware e software.

Bisogna infine porre particolare attenzione al fatto che le recenti innovazioni in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, introdotte con il DPR 29.10.2001 n° 461, hanno individuato nel Comitato di verifica per le cause di servizio l'Ente deputato a pronunciarsi sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio, mentre le CCMMOO, fermo restando il compito di sottoporre a visita l'interessato e di determinare l'ascrivibilità a categoria, non emettono più il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, ma esclusivamente sull'aggravamento di una patologia preesistente, già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si sensibilizzano i Comandanti degli Enti, che hanno la responsabilità dei dati trascritti sui modelli CBT/IDR, a verificare il reale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (a decorrere dalla data del 22.1.2002) che "norma legis" può essere emesso esclusivamente dall'Amministrazione (Direzione Generale per il Personale Militare o Direzione Generale per il Personale Civile), su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e formalizzato attraverso la emissione di un decreto.

La circolare sarà disponibile anche in formato elettronico sul sito www.difesa.it/approfondimenti.